

REGOLAMENTO DEL COMITATO ETICO

Art. 1. Oggetto del Regolamento.

Forma oggetto del presente Regolamento la composizione, l'organizzazione, il funzionamento e le procedure del Comitato Etico della Ricerca Psicologica del Dipartimento di Psicologia dell'Università degli Studi di Bologna.

Art. 2. Composizione del Comitato.

Il Comitato Etico è un organismo indipendente, composto da **3** membri del Dipartimento di Psicologia dell'Università degli Studi di Bologna, nominati con mandato triennale dal Direttore del Dipartimento stesso.

Art. 3. Conflitto di Interessi.

All'atto di nomina, ogni componente il Comitato deve rilasciare una dichiarazione con la quale si obbliga a non pronunciarsi per quelle sperimentazioni per le quali possa sussistere conflitto d'interessi diretto o indiretto.

Art. 4. La Sede del Comitato.

Il Comitato Etico ha sede presso il Dipartimento di Psicologia dell'Università degli Studi di Bologna, viale Berti Pichat 5, Bologna.

Art. 5. Gli Organi del Comitato Etico.

Sono organi del Comitato Etico

- a) Il Presidente, nominato dal Direttore di Dipartimento, con mandato triennale;
- b) Il Segretario, nominato dal Presidente; egli sostituirà il Presidente nei casi di sua assenza o impedimento.

Art. 6. Le Funzioni del Comitato.

Il Comitato Etico, in piena indipendenza ed autonomia, in forma collegiale o attraverso gruppi interni di lavoro:

- a) esamina le autocertificazioni dei singoli ricercatori - o gruppi di ricercatori - afferenti al Dipartimento di Psicologia dell'Università degli Studi di Bologna, riguardanti il rispetto delle norme etiche nei progetti sviluppati nell'ambito della ricerca psicologica, in conformità al Codice Etico della Ricerca e dell'Insegnamento in Psicologia ([LINK](#)) ;
- b) su richiesta del/i ricercatore/i interessato/i, dà pareri, raccomandazioni, direttive riguardanti eventuali e possibili nodi critici su progetti o procedure adottate;
- c) gestisce la banca dati formata progressivamente con la registrazione delle autocertificazioni e con la richiesta dei pareri;
- d) divulga attraverso il sito web del Comitato Etico informazioni e novità riguardanti le problematiche etiche;

e) tiene contatti con i Comitati Etici di Ateneo e delle altre Università e con eventuali Centri di Ricerca nazionali e internazionali per aggiornamenti e collaborazioni nell'ambito dell'etica collegata alla ricerca.

Art. 7. Le Procedure del Comitato.

Il Comitato Etico prende in considerazione richieste di certificazione o di parere riguardanti ricerche singole o gruppi omogenei di ricerche che i membri del Dipartimento intendono avviare. Tali richieste devono descrivere in modo esauriente le modalità che si intendono adottare per informare i partecipanti alla ricerca circa gli scopi della stessa e ottenere il loro consenso, per proteggerli da eventuali rischi fisici e psicologici e per garantire la riservatezza circa la loro identità e le loro prestazioni personali.

I membri del Comitato Etico sono tenuti alla massima riservatezza per quanto riguarda il materiale portato a loro conoscenza.

Ogni anno verrà reso noto il calendario delle riunioni del Comitato Etico, in cui verranno esaminate e ratificate le richieste di autocertificazione.

Nel caso in cui un ricercatore o un gruppo di ricerca presenti una richiesta di parere, il Comitato Etico sarà tenuto a riunirsi entro 30 giorni dalla/e richiesta/e inoltrata/, al fine di fornire parere positivo o negativo. Nel caso che, per qualcuna delle richieste presentate, si evidenzia la necessità di chiarimenti sulle procedure, il richiedente sarà contattato per le delucidazioni del caso prima della riunione successiva.

Nel caso in cui venga richiesto un parere riguardante progetti di ricerca per cui i membri del Comitato non ritengano di possedere tutte le competenze scientifiche necessarie o per i quali almeno due membri abbiano conflitti di interesse, potrà essere nominato, tra i membri del Dipartimento di Psicologia, un consulente ad hoc, che assumerà, esclusivamente in relazione alla ricerca per cui riceve nomina, tutte le funzioni dei membri regolarmente in carica.

I pareri motivati del Comitato Etico vengono trasmessi per iscritto a quanti hanno presentato le richieste (ed eventualmente, se non favorevoli, discussi anche in un incontro con i richiedenti). Qualora il parere espresso non sia positivo dal punto di vista del rispetto dei principi etici, il richiedente può ripresentare il progetto con le opportune specificazioni o modifiche, oppure esplicitare le ragioni per cui non può essere modificato.

Il Comitato Etico presenta almeno una volta all'anno al Consiglio del Dipartimento una relazione sulla sua attività.

Art. 8. Le Decisioni del Comitato.

Il Comitato è regolarmente costituito e delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi membri in carica (a cui si aggiungono, eventualmente, i membri nominati dal Comitato stesso per dare parere su ricerche specifiche) e a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità di voti la proposta viene decisa col voto prevalente del Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le decisioni del Comitato, adottate ai sensi del presente articolo, sono fatte constare nel verbale della seduta, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e devono essere debitamente motivate.

Art. 9. Astensione dalla Deliberazione.

Il componente, che non sia indipendente da chi richiede il parere, deve astenersi dalla deliberazione.

Art. 10. Svolgimento delle Adunanze.

Il Comitato Etico si riunisce almeno quattro volte l'anno, salvo convocazioni straordinarie indette dal Presidente a seguito della richiesta di parere inoltrata da singoli ricercatori o gruppi di ricerca.

L'adunanza del Comitato è retta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Segretario.

Art. 11. I rapporti del Comitato con i Ricercatori.

La richiesta, da parte del Ricercatore o del Gruppo di Ricerca, della registrazione dell'autocertificazione o del parere va normalmente inoltrata al Comitato Etico, completando l'apposita pagina interattiva del sito internet; in caso di non funzionamento del sito può essere inoltrata con modulo cartaceo e/o per posta elettronica.

Alla richiesta di registrazione dell'autocertificazione, di cui sopra, il Segretario risponderà all'interessato con un prestampato cartaceo inoltrato tramite posta.

Art. 12. Istruttoria sui Pareri.

Il Segretario del Comitato Etico provvede ad inoltrare la richiesta di parere del Ricercatore o del Gruppo di Ricerca, riguardante eventuali e possibili nodi critici di natura etica su progetti o procedure adottate, al membro che istruisce la pratica.

Tale membro viene designato sulla base dell'affinità del progetto alla sua area di appartenenza. Nel caso in cui venga richiesto un parere riguardante progetti di ricerca per cui i membri del Comitato non ritengano di possedere tutte le competenze scientifiche necessarie o per i quali almeno due membri abbiano conflitti di interesse per i quali dovranno astenersi dalla valutazione, potrà essere nominato, tra i membri del Dipartimento di Psicologia, un consulente ad hoc, che assumerà, esclusivamente in relazione alla ricerca per cui riceve tale nomina, tutte le funzioni dei membri regolarmente in carica.

Il membro incaricato (designato tra i membri del Comitato o nominato ad hoc) istruisce la pratica ed esprime il suo parere che comunica agli altri membri.

Se il parere formulato trova concordi tutti i membri, questo viene trasmesso dal Segretario al richiedente.

Se non c'è concordanza, vale la maggioranza della metà più uno. In caso di parità di voti la proposta viene decisa col voto prevalente del Presidente.

Art. 13. I Rapporti del Comitato con il Consiglio di Dipartimento.

Il Comitato Etico

a) informa annualmente sulla propria attività;

b) trasmette per conoscenza le decisioni su iniziative intraprese sulla base del presente regolamento, escluse le registrazioni e le risposte alle richieste di pareri.